177/2025

Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato con il ricorso n. 80476, del registro di segreteria dal Sig. XX ed altri 9

tutti assistiti, rappresentati e difesi, come da procure in calce al presente atto, dall'Avv. Maurizio Fino (C.F. FNIMRZ82P01D612I), ed elettivamente domiciliati presso il medesimo, con studio in Firenze, Via Erbosa n. 159;

CONTRO

INPS-Istituto Nazionale Previdenza Sociale gestione dipendenti pubblici in persona del legale rappresentante p.t., con sede a Roma in via Ciro il Grande n. 21 e sedi territoriali come indicate nel ricorso introduttivo, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Flavia Incletolli, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma Via Cesare Beccaria n.29;

per l'accertamento del proprio diritto a percepire il trattamento pensionistico, senza le decurtazioni previste ai sensi del comma 309 dell'art. 1 della legge n. 197/2022, per gli anni 2023 e 2024, e, come rinnovata per il 2024, dal comma 135 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2023,con la conseguente restituzione degli arretrati non corrisposti, dalle singole scadenze al soddisfo, oltre agli interessi legali o rivalutazione

Visti gli atti ed i documenti di causa;

Uditi all'udienza odierna l'Avv. Paolo Bonaiuti, in sostituzione, per i ricorrenti, e l'Avv. Flavia Incletolli per l'INPS;

Ritenuto in

FATTO

1. I ricorrenti, tutti cittadini italiani residenti all'estero, titolari di pensione di importo almeno di oltre quattro volte il trattamento minimo INPS, lamentano la notevole contrazione del trattamento pensionistico in conseguenza della modifica, operata dal legislatore, del meccanismo di rivalutazione delle pensioni, con tagli considerevoli oltre quattro volte il trattamento minimo che vanno dal 15% al 68% rispetto alla rivalutazione piena. La decurtazione è stata operata ai sensi dell'art. 1, co. 309, l. 197/2022 legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e Bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), e dell'art. 1, comma 135, che ha riscritto il sistema di rivalutazione delle pensioni modificando l'ultima fascia prevista dal punto 5, comma 135, art. 1 della predetta legge 213/2023 nella misura del 22% per le pensioni superiori a dieci volte il trattamento minimo Inps.

2. Ritengono che tali disposizioni abbiano

introdotto di fatto una vera e propria patrimoniale sulle pensioni medio – alte, senza nemmeno rispettare i criteri di generalità e proporzionalità tipici del prelievo tributario, in nome di non meglio specificate esigenze finanziarie.

3. Tutti i ricorrenti, mediante proprio legale, hanno inoltrato all'INPS diffide in data 17/05/2024 e 23/05/2024 per richiedere ed ottenere l'intera rivalutazione del trattamento pensionistico, fra le quali solo quattro hanno avuto riscontro, ovviamente negativo.

4. Con l'odierno ricorso chiedono, quindi, l'accertamento del diritto al ripristino sulla propria pensione mensile della perequazione, decurtata ai sensi del comma 309 dell'art. 1 della legge n. 197/2022, per gli anni 2023 e 2024, e, come rinnovata per il 2024 dal comma 135 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2023, con la conseguente restituzione degli arretrati non corrisposti, dalle singole scadenze al soddisfo, oltre agli interessi legali o rivalutazione; in subordine, previa eventuale rimessione alla Corte Costituzionale della

questione di legittimità delle norme in questione per violazione degli artt. 3, 36, 38 e 136 della Costituzione, per la declaratoria della loro illegittimità, chiedono la conseguente condanna dell'Istituto resistente alla restituzione delle differenze sui ratei arretrati, oltre interessi o rivalutazione; in subordine, richiedono un rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia sulle questioni di diritto dell'Unione europea da sottoporre alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE.

4.1. Con profuse argomentazioni e richiami giurisprudenziali alle pronunce della Corte costituzionale, hanno enucleato i ritenuti profili di illegittimità costituzionale delle norme *de qua* con il combinato disposto degli artt. 36, 38 e 3 della Costituzione, e hanno riferito che è stata sollevata questione di costituzionalità sul blocco della rivalutazione delle pensioni dalla sezione Giurisdizionale della Corte dei conti, richiamandone le motivazioni.

4.1.1. I ricorrenti sostengono che illegittimamente con le disposizioni recenti,

difatti, sono state introdotte sei fasce di importo, con un nuovo meccanismo di calcolo basato sulla rivalutazione dell'importo complessivo del trattamento, riducendosi in via progressiva l'indicizzazione di tutti i trattamenti che superano quattro volte il trattamento minimo INPS, con un decremento che produce un effetto di trascinamento che depotenzia il potere d'acquisto della pensione anche oltre il triennio, senza previsione alcuna di un meccanismo di recupero per il futuro. Inoltre, sempre illegittimamente allo scadere del periodo, le rivalutazioni sono calcolate non sul valore reale originario, bensì sull'ultimo importo nominale, che dal mancato adeguamento è già stato intaccato, rendendo il sacrificio patrimoniale del pensionato non transitorio ma permanente.

4.1.2. Lamentano la violazione dell'art. 136 della Costituzione, in quanto una "pronuncia di incostituzionalità resa sul precedente all'art. 1, comma 260, della legge n. 145 del 2018 dalla sentenza della Corte costituzionale 9 novembre 2020 n. 234 … ha dichiarato irragionevole, in quanto

sproporzionata, la durata quinquennale del prelievo del contributo di solidarietà, non può essere elusa da disposizioni, quali le norme applicate al trattamento di quiescenza (L. 197/2022) che si pongono in contrasto con i principi espressi dalla Consulta".

4.2. Infine, hanno ritenuto che la suddetta mancata o ridotta rivalutazione delle pensioni costituisca una manifesta violazione del principio generale di diritto dell'Unione europea del divieto di discriminazione basato sull'età (art. 21 della Carta di Nizza), con evidenti disparità di trattamento in violazione dell'art. 3 della Costituzione.

5. Si è costituito l'INPS, eccependo, nell'ipotesi in cui si ritenesse la natura sostanzialmente tributaria del prelievo, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore delle Commissioni Tributarie Regionali. Ha eccepito in subordine la carenza di legittimazione passiva dell'INPS sulla domanda di condanna alla restituzione di quanto versato e di litisconsorzio necessario, con necessità

di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non evocata in giudizio.

Nel merito ha ritenuto la domanda infondata, richiamando anche recente giurisprudenza pensionistica della Sezione, perché l'operato è conforme alla legge vigente. E parimenti sono infondate le censure sulla presunta illegittimità costituzionale delle norme citate, atteso che il legislatore è intervenuto con misura e prudenza, nel solco di precedenti interventi di contenimento della spesa pensionistica (art. 1, comma 486 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147), che hanno superato il vaglio di legittimità costituzionale della Consulta, con l'inammissibilità e l'infondatezza delle avverse domande e della connessa questione di legittimità costituzionale. Ha evocato infine la necessità per il Legislatore di perseguire l'equilibrio di bilancio (art. 81 Costituzione), in un'ottica di programmazione pluriennale delle politiche di bilancio.

Da ultimo e per scrupolo difensivo, ha eccepito il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione.

6. Con note d'udienza del 13 marzo 2025, i ricorrenti hanno controdedotto alle linee difensive dell'INPS. Hanno confutato l'eccezione di difetto di giurisdizione per la natura sostanzialmente tributaria del prelievo oggetto del presente giudizio, dedotta da controparte, atteso che l'importo della rata pensionistica viene corrisposta al "lordo" agli aventi diritto poiché residenti estero, in ragione di Convenzione bilaterale con la Tunisia in materia di sicurezza sociale.

Nel merito, considerata la sentenza n. 19/2025 della Corte costituzionale, tutti i ricorrenti hanno rinunciato alla domanda relativa all'anno 2023. Hanno invece insistito per il 2024, in relazione all'ultimo intervento legislativo costituito dall'art. 1, co. 135 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, operante appunto per l'anno 2024 e non oggetto della pronuncia della Corte costituzionale, considerando eventualmente l'opportunità di sollevare un'ulteriore questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale, basandosi sulle argomentazioni già espresse nel ricorso. Chiedono infine "di tenere

anche conto del fatto che l'art. 1, co. 135, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, penalizza ulteriormente i pensionati dopo l'ultimo anello di una catena di interventi analoghi (paragrafo 12.3 della Sentenza n. 19/2025 della Corte costituzionale), "catena che pare infinita" a loro dire, considerato che il Legislatore ha continuato sulla strada dei tagli anche per l'anno 2024 e del blocco completo della perequazione per l'anno 2025 per i soli pensionati residenti estero (cfr. Legge di Bilancio n. 207/2024, art. 1, co. 180)".

Con ulteriori note d'udienza depositate il 25 marzo 2025, il legale dei ricorrenti ha ribadito le conclusioni già esposte, relative alla rinuncia alla domanda per l'anno 2023, insistendo per il riconoscimento della rivalutazione integrale per il solo anno 2024.

7. All'odierna udienza, le parti hanno ribadito le rispettive argomentazioni. Nello specifico, parte ricorrente ha richiamato il punto 12 della sentenza della Corte costituzionale; l'INPS ha accettato la rinuncia dei ricorrenti ed insistito per il rigetto

per il capo di domanda relativo al 2024.

8. Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

9. La questione in esame concerne la censura, in termini di illegittimità costituzionale, dell'art. 1 comma 235 della legge L. 30 dicembre 2022 n 197 e dell'art.1 comma 135 della legge 30 dicembre 2023 con la conseguente condanna dell'Istituto a corrispondere le somme trattenute a tale titolo sulla pensione oltre accessori.

10. Preliminarmente deve evidenziarsi che analoghe questioni di legittimità costituzionale come quelle prospettate nel presente giudizio -sollevate con ordinanza n.33 del 6 settembre 2024 dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana e con Ordinanza n. 101 dell'11 settembre 2024 dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Campania- sono state vagliate e dichiarate infondate dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 19/2025 depositata il 14/2/2025.

Perciò, occorre far riferimento alla citata recente

pronuncia della Consulta, alla cui motivazione si rinvia, ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. d), del Codice di giustizia contabile, nella quale sono espresse tutte le ragioni giuridiche che portano, in questo giudizio, alla dichiarazione di manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla difesa della parte ricorrente.

11. La Corte costituzionale, nel suffragare l'acclarato orientamento in linea con le precedenti pronunce in materia, con particolare riferimento alle tematiche del raffreddamento dell'indicizzazione dei trattamenti pensionistici eccedenti un determinato valore (ex multis sentenze nn. 234/2020 e 250/2017), ha dichiarato infondate le prospettate questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), sollevate in riferimento, complessivamente, agli artt. 1, primo comma, 3, 4, secondo comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.

12. Considerato il pronunciamento della Corte costituzionale, i ricorrenti hanno rinunciato alla domanda riferimento all'anno 2023, rinuncia accettata da controparte, quindi, per il relativo capo di domanda, va dichiarata l'estinzione, ai sensi degli artt. 110 c.g.c

13. Per i soli fini che qui interessano, relativi alle censure sul co. 135 dell'art. 1 della legge 213/2023 che tratta della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per il 2024, va evidenziato che la disposizione richiama il meccanismo di cui all'art. 34 comma 1 della legge 448/1998, che a sua volta è richiamato e considerato a sistema dall'art. 69 comma 1 legge 388/2000, e che la Corte costituzionale nella sentenza ultima, nel contempo, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale proprio del citato art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, evidenziando nello specifico che <<*il modulo di "raffreddamento" qui in esame si rivela meno severo della maggior parte di quelli oggetto degli interventi legislativi, elencati al precedente punto*

7, che pure hanno già superato il vaglio di legittimità costituzionale da parte di questa Corte>>.

14. Ha confermato che il legislatore nella piena discrezionalità può «stabilire nel concreto le variazioni perequative dell'ammontare delle prestazioni, attraverso un bilanciamento di valori che tenga conto anche delle esigenze di bilancio, poiché l'adeguatezza e la proporzionalità del trattamento pensionistico incontrano pur sempre il limite delle risorse disponibili".

15. In estrema sintesi e rinviando alle compiute motivazioni della Consulta, la Corte costituzionale ha affermato che il meccanismo censurato pur ritenuto "a tempo indeterminato" in quanto reiterato nel tempo, <<non comporta l'effetto di paralizzare, o sospendere a tempo indeterminato, la rivalutazione dei trattamenti pensionistici, neanche di quelli di importo più elevato, risolvendosi viceversa in un mero raffreddamento della dinamica perequativa, attuato con indici graduali e proporzionati (già in questi termini Corte cost. 234 del 2020). A maggior

ragione i parametri evocati risultano rispettati allorquando anche i trattamenti più elevati beneficiano di una sia pur ridotta perequazione: la Corte ha sottolineato, pur nella consapevolezza che ogni bilanciamento tra interessi finanziariamente condizionati risente inevitabilmente del mutamento della congiuntura economica, che non può tuttavia esimersi – in sintonia con l'auspicio espresso dalle Sezioni riunite della Corte dei conti nella delibera adottata in sede di controllo sul bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e sul bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (n. 40/SSRRCO/AUD/2022) – dal sottolineare i vantaggi che deriverebbero da una «disciplina più stabile e rigorosa» del meccanismo di perequazione delle pensioni>>.

16. Tutto ciò considerato, alla luce dell'esito del giudizio dinnanzi alla Corte costituzionale sulle norme di cui qui è causa, questo Giudice, superate le censure di incostituzionalità, in considerazione della rinuncia espressa, dichiara l'estinzione del processo, ai sensi dell'art.110 c.g.c. quanto al

2023, cioè al capo di domanda relativo all'art. 1 co. 309 della legge 197/2022.

In ordine alla domanda relativa all'art 1 co. 135 della legge 213/2023 rigetta il ricorso, sulla base delle coordinate su enucleate anche dalle motivazioni della sentenza della Consulta.

17. Attesa la complessità della questione, ed in considerazione della recente sentenza della Corte costituzionale n. 19/2025, si dispone la compensazione delle spese di lite.

Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta,

dichiara l'estinzione del processo, ai sensi dell'art.110 c.g.c., sulla domanda relativa all'art. 1 co. 309 della legge 197/2022.

Rigetta il capo di domanda riguardante l'art 1 co. 135 della legge 213/2023.

Spese compensate.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.

Il Giudice

Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 27.03.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
27.03.2025 15:44:57
GMT+01:00